



CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Premesso che

- la Mediazione Creditizia è l'esercizio di un'attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari (previsti dal titolo V del Testo Unico Bancario), con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediatore Creditizio è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art. 128-sexies TUB e ai loro collaboratori;
- tali soggetti sono iscritti presso l'elenco tenuto da un apposito Organismo (OAM) previsto dall'articolo 128-undices TUB (Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi).

DOCUMENTO DI SINTESI

Il cliente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al Mediatore Creditizio, si obbliga al pagamento dei seguenti compensi:

- un importo fisso, a titolo di acconto, pari a € (.....) per spese di istruttoria e riassorbibile in caso di perfezionamento dell'operazione;
- un importo variabile calcolato in ragione di anno per la durata del finanziamento e versato in unica soluzione complessivamente pari al% (..... percento) calcolato sul capitale erogato dalla banca o intermediario finanziario;
- Spese eventuali, a titolo di penale, minimo € 1.000,00 (Euro mille/00) - massimo 50% del compenso di mediazione previsto.
- Diritto di recesso: giorni 14, con il pagamento di eventuali spese documentate.
- Durata del contratto: mesi 2 (due);
- Termini di esecuzione del servizio: mesi 3 (tre).

Tutto ciò premesso si stipula il presente contratto tra le seguenti parti

a. Primo richiedente Sig. nato a il residente a in n° CF (di seguito primo richiedente o cliente);

b. Secondo richiedente Sig. nato a il residente a in n° CF (di seguito secondo richiedente o cliente);

c. Simply Credit Srl, iscritta all'elenco dei Mediatori Creditizi (OAM) al n° M351 e nell'elenco IVASS sez. E al n. E000528697; con sede in Brolo (ME), via C. Colombo, 5, - CF e P.IVA 03369880830 - Capitale sociale €50.000,00 i.v., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Sig. Gaetano Provenzano, di seguito "MEDIATORE CREDITIZIO".

ART. 1 - Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha per oggetto la Mediazione Creditizia al fine della concessione di un finanziamento (come meglio specificato in premessa) per un importo pari a Euro (/00).

L'importo richiesto potrebbe subire variazioni in aumento o diminuzione durante l'istruttoria della pratica anche a seguito delle evidenze risultanti dall'attività di mediazione. Tale variazione non pregiudica in alcun modo la validità del presente contratto.

ART. 2 - Compensi di Mediazione

Il cliente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al Mediatore Creditizio, si obbliga al pagamento dei seguenti compensi:

- un importo fisso, a titolo di acconto, pari a € (.....) anche a copertura delle spese di istruttoria e composizione della pratica. Tale importo nel caso di esito positivo dell'operazione verrà considerato quale acconto sui compensi dovuti - se superiori - e da questi riassorbiti.
- un importo variabile a titolo di compensi di mediazione e servizi di consulenza connessi pari al% (..... percento) calcolato sul capitale erogato dalla banca o intermediario finanziario.

ART. 3 - Durata del contratto

Il presente contratto di Mediazione Creditizia ha una durata di 6 (sei) mesi dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile. In caso di recesso prima della scadenza da parte del cliente, questo è tenuto al pagamento in favore del Mediatore delle spese come specificato dall'ART. 9 lettere b), c) e d) o dall'ART. 10. Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale cesserà senza necessità di disdetta.

ART. 4 - Diritto di esclusiva

Le parti pattuiscono che l'incarico è conferito:

- ☐ con diritto di esclusiva a favore del Mediatore.
- ☐ senza diritto di esclusiva a favore del Mediatore.

Nel caso di esclusiva, il Mediatore resterà l'unico soggetto autorizzato a svolgere l'attività a favore del Cliente relativamente ai potenziali finanziatori ed il Cliente si impegna, per tutta la durata del contratto, a non conferire ad altro soggetto un analogo contratto. In caso di mancato rispetto del diritto di esclusiva, al Mediatore saranno in ogni caso dovute dal Cliente le provvigioni come definite all'articolo 2.

ART. 5 Termini di esecuzione del servizio

- Il cliente autorizza il Mediatore Creditizio a dare immediatamente corso al presente contratto.
- Il Mediatore Creditizio si impegna ad eseguire il servizio entro il termine di mesi 3 (tre) dalla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 6 Obblighi del cliente

- Il cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti corrispondono al vero; in caso contrario il cliente è tenuto al pagamento in favore del Mediatore Creditizio delle spese a titolo di penale così come indicato all'ART. 10.
- Il cliente dichiara espressamente di non avere protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; parimenti, nel caso in cui sussistano, il cliente è obbligato a farne dichiarazione e pertanto precisa quanto segue:

Il cliente dichiara di non avere in corso contratti di Mediazione con altra Società di Mediazione per la concessione del medesimo finanziamento.

ART. 7 - Obblighi del Mediatore Creditizio

- Il Mediatore Creditizio deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.

Simply Credit Srl - Mediatore Creditizio

Via C. Colombo, 5 - 98061 Brolo (Me) P.I. 03369880830 REA ME - 232367

- amministrazione@simplycredit.it - simplycredit@pec.it - www.simplycredit.it

Simply Credit s.r.l. è iscritta nell'elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'OAM al n° M351e al RUI (IVASS) sez. E al n°E000528697

Data aggiornamento Luglio 2024



- b) Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
- c) Il Mediatore Creditizio si impegna a mantenere la riservatezza su dati e informazioni riservate di cui venga a conoscenza.

ART. 8 - Esoneri di responsabilità del Mediatore Creditizio

- a) Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche e intermediari finanziari, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicare al cliente né genericamente né specificatamente le motivazioni.
- b) Il cliente prende altresì atto che il Mediatore Creditizio non sarà in alcun modo responsabile dell'operato delle banche e intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di ritardo o mancata concessione del finanziamento richiesto.

ART. 9 - Spese

- a) Le spese di istruttoria sono comprese all'interno dei compensi di mediazione.
- b) Le spese documentate dal Mediatore Creditizio (tipo spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc.) sono interamente rimborsate dal cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di Mediazione.
- c) Le spese relative ai servizi accessori/opzionali (tipo contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni etc.) espressamente accettati e sottoscritti dal cliente sono totalmente a carico del cliente.

ART. 10 - Spese eventuali a titolo di penale

Qualora il cliente, senza giustificato motivo, receda dal contratto, o abbia fornito dati, notizie o documentazione non rispondenti al vero, o abbia stipulato un contratto con altro Mediatore Creditizio per il medesimo finanziamento, o qualora la pratica sia in primo parere positivo e venga ritirata dal cliente, o qualora la pratica venga declinata dalla banca per una delle seguenti motivazioni: segnalazione negativa in banche dati CRIF, CR, CTC, CAI, SIA, nonché in caso di violazione del patto di esclusiva verrà versata dal cliente a favore del Mediatore Creditizio a titolo di penale una somma pari alla metà del compenso di mediazione pattuito, se definito in maniera fissa, o se definito in maniera variabile pari alla metà dell'importo calcolato in base all'importo richiesto e indicato all'Art. 1 - Oggetto del Contratto". La penale non potrà mai essere inferiore a € 1.000,00 (Euro mille/00).

ART. 11 - Diritto di recesso

Il cliente può recedere entro e non oltre 14 gg dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione al Mediatore Creditizio con raccomandata A/R; in tale ipotesi sono a carico del cliente le spese documentate dal Mediatore Creditizio, come indicate all'ART. 9 lettera b).

ART. 12 - Controversie e foro competente

Il cliente o le altre parti interessate hanno la possibilità di presentare reclami scritti da fare pervenire presso la sede del mediatore creditizio indicata nel presente documento intestata al Responsabile dell'Ufficio Reclami Carmela Bonina mediante una lettera circostanziata, Pec, e-mail o tramite lo specifico form nella sezione reclami del sito www.simplycredit.it. Il mediatore si impegna a rispondere ai reclami presentati entro i successivi 15 giorni lavorativi. I clienti possono adire all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) solo ed esclusivamente per le controversie sorte con la banca/l'intermediario finanziario erogante il credito. Ai sensi della legislazione vigente, il Cliente non può ricorrere all'ABF nelle controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio. Per sapere come contattare l'ABF si può consultare il sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it>, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure consultare la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il cliente e il mediatore creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell'apposito registro. Nel caso di insorgenza di controversie, sarà competente il Foro competente di Patti salvo il caso in cui il richiedente sia un consumatore, nel qual caso il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore.

ART. 13 - Consenso al trattamento dei dati personali

Il cliente consente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 ai fini del presente contratto.

Luogo....., li/...../.....

Primo richiedente

Secondo richiedente

L'Agente Collaboratore



Dichiaro di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni di cui agli art.1 (Oggetto del contratto) - art.2 (Compensi di Mediazione) - art.3 (Durata del contratto) - art.4 (Diritto di esclusiva) - art.5 (Termini di esecuzione del servizio) - art.6 (Obblighi del cliente) - art.7 (Obblighi del Mediatore Creditizio) - art.8 (Esoneri di responsabilità del Mediatore Creditizio) - art.9 (Spese) - art.10 (Spese eventuali, a titolo di penale) - art.11 (Diritto di recesso) - art.12 (Controversie e foro competente) - art. 13 (Consenso al trattamento dei dati personali).

Primo richiedente

Secondo richiedente

L'Agente Collaboratore



Dichiaro che la clausola all'art.12, relativa alla deroga al foro competente in caso di controversie, è frutto di separata ed individuale trattativa tra i contraenti e dichiaro di approvarla specificatamente.

Primo richiedente

Secondo richiedente

L'Agente Collaboratore



Il cliente dichiara che è stato messo a sua disposizione/aver ricevuto copia del Contratto di Mediazione, il foglio informativo e le guide di Banca d'Italia e ABF e di essere informato che sono reperibili direttamente sul sito internet della Banca d'Italia.

Primo richiedente

Secondo richiedente



Simply Credit Srl - Mediatore Creditizio

Via C. Colombo, 5 - 98061 Brolo (Me) P.I. 03369880830 REA ME - 232367

- amministrazione@simplycredit.it - simplycredit@pec.it - www.simplycredit.it

Simply Credit s.r.l. è iscritta nell'elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'OAM al n° M351e al RUI (IVASS) sez. E al n°E000528697

Data aggiornamento Luglio 2024